

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CORICHEM S.R.L.

1. (Conclusione del Contratto)

- 1.1 Lo scopo delle presenti condizioni generali di CORICHEM Srl, con sede legale in Via Lago di Garda, n.16 a 36040 Sarego (Vicenza) in Italia, C.F. e P.IVA IT02001330246, (in seguito denominata "**CORICHEM**"), è di regolamentare la compravendita dei Prodotti realizzati e/o commercializzati da CORICHEM stessa (in seguito denominati "**Prodotti**"). Il contratto di compravendita dei Prodotti fra CORICHEM e l'Acquirente di cui le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante ed essenziale (in seguito denominate "**Contratto di compravendita**"), sostituisce ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto/a in precedenza fra CORICHEM e l'Acquirente. In nessun caso si intenderanno applicabili altre condizioni di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dall'Acquirente o da terzi, salvo espressa accettazione scritta di CORICHEM.

2. (Termini di Consegna)

- 2.1 In nessun caso i termini di consegna convenuti nel Contratto (in seguito denominati "**Termini di Consegna**") assumono carattere di termine essenziale. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'attività di CORICHEM è totalmente sospesa nei periodi di chiusura per ferie, nonché nei giorni di festività nazionale e/o locale: ove i Termini di Consegna convenuti ricadano nel suddetto periodo di ferie o di festività, essi si intenderanno pertanto automaticamente e proporzionalmente prorogati al primo giorno non festivo successivo alla scadenza prorogata. Eventuali ritardi nella Consegna inferiori o uguali a 90 (novanta) giorni rispetto al Termine di Consegna convenuto o prorogato non possono in alcun caso dar luogo a pretese di risarcimento danni o di riduzione del prezzo, né ad annullamento e/o risoluzione e/o modifica del Contratto. In caso di ritardo nella Consegna superiore di 90 (novanta) giorni rispetto al Termine di Consegna convenuto o prorogato, l'Acquirente avrà diritto a una penale giornaliera pari a EUR 20,00 (venti/00), a decorrere dal novantunesimo giorno e fino alla data di consegna effettiva; l'Acquirente rinuncia espressamente a richiedere il maggior danno, a pretese di riduzione del prezzo, a richiedere l'annullamento e/o la risoluzione e/o la modifica del Contratto.
- 2.2 In caso di ritardi nella Consegna dei Prodotti determinati da caso fortuito, forza maggiore e/o altre cause non imputabili a dolo e/o colpa grave di CORICHEM, CORICHEM adopererà ogni ragionevole sforzo per consegnare i Prodotti entro i 90 (novanta) giorni lavorativi successivi al Termine di Consegna previsto dal Contratto, senza pregiudizio di quanto previsto dal precedente art. 2.1. In ogni caso, l'Acquirente non avrà titolo per richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento del danno, né per richiedere la risoluzione e/o la modificazione e/o l'annullamento del Contratto o la riduzione del prezzo dei Prodotti forniti. A titolo meramente esemplificativo, si intendono quali cause di forza maggiore: scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendio, alluvioni, inondazioni, condizioni avverse dell'aria o del mare o dei fiumi tali da impedire o ritardare la navigazione, sospensione dell'energia elettrica, scarsità o assenza di materie prime, ritardo nelle consegne da parte dei fornitori, atti governativi o di altri enti o autorità pubbliche, terremoti od altri eventi naturali, embargo, guerra o rivoluzione o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di CORICHEM.
- 2.3 Qualora, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, CORICHEM richieda la trasmissione da parte dell'Acquirente di dati e/o informazioni specifiche necessarie al corretto adempimento della consegna, ogni eventuale ritardo nella loro trasmissione determinerà, quanto meno, un proporzionale slittamento dei Termini di Consegna. In ogni caso e salvo diverso accordo scritto, ove l'Acquirente, durante l'esecuzione del Contratto e successivamente all'Accettazione, richieda per iscritto delle modifiche tecniche dei Prodotti, ancorché le stesse non comportino variazioni di prezzo, previa accettazione di CORICHEM, il relativo Termine di Consegna si intenderà automaticamente prorogato per il tempo ragionevolmente necessario a realizzare le modifiche richieste.
- 2.4 CORICHEM si riserva il diritto di evadere l'ordinativo anche attraverso consegne parziali. Ove il compratore intenda rifiutare un'eventuale consegna parziale della merce, dovrà dichiararlo per iscritto con congruo preavviso (15 – quindici - giorni dalla data di accettazione dell'ordine)

3. (Consegna)

- 3 I prodotti sono consegnati all'Acquirente utilizzando, ad insindacabile scelta di CORICHEM, una delle rese previste dalle clausole Incoterms , Gruppi C, D ed F(Incoterms® 2010) in base alla destinazione della merce e del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero:
- 3.1 **CFR – “Cost and Freight”**
CORICHEM effettuerà la consegna collocando la merce a bordo della nave designata. A partire da tale momento, il rischio di perdita o di danni alla merce è carico del compratore. CORICHEM provvederà tuttavia alla stipula del contratto di trasporto e sopporterà le spese per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto.
- 3.2 **CIF – “Cost, Insurance and Freight”**
CORICHEM effettuerà la consegna collocando la merce a bordo della nave designata. A partire da tale momento, il rischio di perdita o di danni alla merce è carico del compratore. CORICHEM provvederà tuttavia alla stipula del contratto di trasporto e alla copertura assicurativa contro il rischio di perdita o danni alla merce durante il trasporto e sopporterà le spese per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto.
- 3.3 **CPT – “Carriage Paid To”**
CORICHEM effettuerà la consegna della merce affidandola ad un vettore e provvederà al pagamento del prezzo relativo al trasporto della stessa sino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce,

come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo la consegna, si trasferisce a carico del compratore nel momento in cui la merce sia stata consegnata al vettore o, in caso di intervento di più vettori, dopo che la merce sia stata consegnata al primo vettore.

3.4 CIP – “Carriage and Insurance Paid To”

CORICHEM effettuerà la consegna della merce affidandola ad un vettore e provvederà al pagamento del prezzo relativo al trasporto della stessa sino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo la consegna, si trasferisce a carico del compratore nel momento in cui la merce sia stata consegnata al vettore o, in caso di intervento di più vettori, dopo che la merce sia stata consegnata al primo vettore. CORICHEM provvederà tuttavia alla copertura assicurativa contro il rischio di perdita o danni alla merce durante il trasporto.

3.5 DAP– “Delivery At Place

CORICHEM effettuerà la consegna della merce mettendola a disposizione del compratore a bordo del mezzo di trasporto concordato, presso il luogo di destinazione concordato. CORICHEM sopporterà tutte le spese di trasporto sino alla consegna, ivi comprese eventuali spese di esportazione. Rimarranno invece a carico del compratore le spese relative allo scarico della merce.

3.6 DAF– “Delivery At Frontier”

CORICHEM effettuerà la consegna della merce mettendola a disposizione del compratore presso la frontiera doganale di Stato convenuta, CORICHEM sopporterà tutte le spese di trasporto sino alla consegna, nonché le spese relative alle operazioni doganali di esportazione.

3.7 FCA – “Free Carrier”

CORICHEM effettuerà la consegna della merce affidandola al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. A partire da tale momento, il rischio di perdita o di danni alla merce, nonché tutte le spese relative al trasporto della merce sono a carico del compratore. CORICHEM, se necessario, provvederà allo sdoganamento della merce.

3.8 FOB – “Free on Board”.

CORICHEM effettuerà la consegna collocando la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco convenuto, o procurando la merce già così consegnata. A partire da tale momento, il rischio di perdita o di danni alla merce, nonché tutte le spese, sono a carico del compratore. CORICHEM, se necessario, provvederà allo sdoganamento della merce.

4. (Prezzi)

- 4.1 Il prezzo si intende nella valuta specificata nel Contratto; in mancanza di tale specificazione, il prezzo si intende in EURO.

5. (Clausola di Hardship)

- 5.1 Nel caso in cui, dopo la conclusione del Contratto ai sensi dell'art. 1.2, si verificasse un evento straordinario o imprevedibile tale da rendere la prestazione di CORICHEM eccessivamente onerosa ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'Acquirente e CORICHEM rinegheranno in buona fede i termini e le condizioni del Contratto, fermo restando il diritto di CORICHEM di chiedere la risoluzione del Contratto ex art. 1467, 1° comma, c.c..
- 5.2 Senza pregiudizio di quanto previsto dal precedente art. 5.1, resta inteso che CORICHEM è autorizzata ad applicare una variazione in aumento del prezzo convenuto in caso di variazioni dei costi delle materie prime e/o della manodopera sopraggiunte nel periodo intercorrente fra l'Accettazione, con conseguente conclusione del Contratto, e la Consegna. L'importo relativo all'aumento del prezzo verrà addebitato con fattura pagabile a vista con bonifico bancario.

6. (Pagamenti)

- 6.1 I termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati e/o richiamati nel Contratto. I pagamenti effettuati mediante titoli, cambiali, assegni, cessioni o altri mezzi, non danno luogo a novazione degli originari rapporti contrattuali e sono accettati da CORICHEM salvo buon fine. Le spese di incasso, di sconto, di registrazione, ecc. di titoli e/o effetti sono esclusivamente a carico dell'Acquirente.
- 6.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, CORICHEM avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto sino all'integrale pagamento delle somme dovute, o alla prestazione di idonee garanzie. CORICHEM avrà inoltre facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto o di recedere dal medesimo qualora le condizioni patrimoniali e/o finanziarie e/o societarie dell'Acquirente, anche se sopravvenute, siano tali da mettere in pericolo il relativo pagamento, ovvero quando l'Acquirente non abbia provveduto al puntuale ed esatto pagamento di Prodotti precedentemente consegnati da CORICHEM anche nell'ambito di altri rapporti contrattuali.
- 6.3 In caso di ritardo nel pagamento, anche parziale, CORICHEM avrà diritto al pagamento degli interessi di mora previsti dalla legge applicabile (D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche), che in ogni caso cominceranno a decorrere automaticamente dal dì della debenza senza alcuna necessità di formale costituzione in mora.
- 6.4 In nessun caso, eventuali vizi dei Prodotti, quand'anche espressamente riconosciuti da CORICHEM, nonché eventuali ritardi rispetto ai Termini di Consegna, conferiranno all'Acquirente la facoltà di sospendere i relativi pagamenti, e/o qualsiasi altro pagamento dovuto a CORICHEM in forza del presente Contratto o di altri rapporti contrattuali (clausola “*solve et repete*” ex art. 1462 c.c.).
- 6.5 In ogni caso, l'Acquirente si impegna a non costituire in garanzia i Prodotti senza averne prima pagato integralmente il prezzo a CORICHEM. In difetto, CORICHEM avrà diritto di risolvere il Contratto e di richiedere i relativi danni.

7. (Garanzie e reclami – Resi – Listino/i)

- 7.1 CORICHEM garantisce l'assenza di vizi nei Prodotti ai sensi di legge. Qualora gli eventuali reclami dell'Acquirente in ordine alla presenza di vizi nei Prodotti risultino fondati e accettati da CORICHEM nel periodo di garanzia, CORICHEM provvederà gratuitamente alla sostituzione dei Prodotti viziati e/o, con spese di consegna della merce a carico CORICHEM. Resta inteso che l'obbligo di garanzia assunto da CORICHEM si intende limitato ai soli vizi dei Prodotti espressamente riconosciuti ed accettati da CORICHEM.
- 7.2 A pena di decadenza dalla garanzia, l'Acquirente dovrà denunciare i vizi riscontrati nei Prodotti per iscritto, inviando a CORICHEM una dettagliata lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via email o posta elettronica certificata, e allegando adeguata documentazione fotografica, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di Consegna dei Prodotti stessi. In ogni caso, a pena di decadenza, l'Acquirente si obbliga altresì espressamente ad ispezionare i Prodotti entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla materiale apprensione dei Prodotti medesimi. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutte le altre spese accessorie agli interventi di sostituzione e/o riparazione saranno a carico e a rischio dell'Acquirente.
- 7.3 La garanzia è esclusa qualora i vizi denunciati dall'Acquirente siano stati determinati da una o più delle seguenti cause: (i) errori nelle informazioni e/o nei dati tecnici eventualmente forniti a CORICHEM dallo stesso Acquirente ai sensi dell'art. 2.3; (ii) alterazioni e/o modifiche dei Prodotti; (iii) deposito e/o custodia dei Prodotti in luoghi e/o con modalità inadatti alla loro perfetta conservazione; (iv) uso improprio dei Prodotti da parte dell'Acquirente o di terzi; (v) qualsiasi altra causa non imputabile direttamente a CORICHEM.
- 7.4 Qualora il Contratto preveda una vendita su tipo di campione, si intende che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità. Ai sensi dell'art. 1522, 2° c., c.c., l'Acquirente avrà pertanto diritto di domandare la risoluzione del Contratto soltanto se la difformità dal campione sia notevole.
- 7.5 L'Acquirente dichiara e riconosce che le informazioni e/o i dati e/o le immagini e/o le diciture dei Prodotti, indicati nel/i Listino/i di CORICHEM e/o nel sito web www.CORICHEM.it e/o in altro materiale di natura tecnica e/o commerciale e/o promozionale, hanno natura meramente indicativa. CORICHEM si riserva espressamente il diritto di modificare, in qualsiasi tempo e senza preavviso, le specifiche, i modelli, i materiali, i colori, gli accessori, le finiture e in generale qualsivoglia caratteristica dei Prodotti indicati nel/i Listino/i e/o nei suddetti siti Internet e/o in altro materiale di natura tecnica e/o commerciale e/o promozionale.

8. (Clausola di segretezza)

Nella fase precontrattuale e/o nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, CORICHEM può trasmettere all'Acquirente talune informazioni o dati di carattere strettamente riservato riguardanti i/il Prodotto/i compresi, a titolo esemplificativo, formule chimiche, *software*, elaborazioni, metodi, procedimenti e relativi manuali di istruzione, tecniche e tecnologie connesse, piani commerciali (d'ora in poi, "**Informazioni Riservate**"). L'Acquirente si obbliga a ricevere e a conservare le Informazioni Riservate sotto vincolo di segretezza e si impegna a non riprodurre, divulgare, o comunque in qualsivoglia modo usare, direttamente o indirettamente, per fini, propri o di terzi, le Informazioni Riservate. Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo vengono assunti dall'Acquirente anche per conto di tutti i propri soci, dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti, agenti od altri soggetti da esso dipendenti e/o collegati, anche su basi occasionali, ai quali le Informazioni Riservate vengano estese. L'Acquirente si impegna a restituire a CORICHEM le Informazioni Riservate nel momento in cui non avrà più necessità di farne uso o comunque dietro semplice richiesta scritta di CORICHEM. L'Acquirente si impegna altresì a non estrarre in alcun modo copia, anche elettronica, di tutte o parte delle Informazioni Riservate. L'Acquirente riconosce espressamente l'importanza delle Informazioni Riservate per l'attività di CORICHEM e riconosce quindi che ogni e qualsivoglia violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo costituisce, oltre che illecito contrattuale, anche un atto di concorrenza sleale a tutti gli effetti di legge. Nessuna disposizione delle presenti condizioni generali è diretta, esplicitamente o implicitamente, ad attribuire in capo all'Acquirente alcun diritto, titolo od interesse sulle Informazioni Riservate. L'Acquirente si impegna a non depositare alcuna domanda di brevetto per invenzione, e/o per modello di utilità, sviluppata attraverso le Informazioni Riservate. In ogni caso di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, l'Acquirente sarà tenuto al risarcimento del danno sofferto da CORICHEM in conseguenza di detta violazione.

9. (Oneri)

Eventuali tasse, imposte, dazi, tributi, licenze, autorizzazioni, permessi e/o altri oneri di natura fiscale e/o doganale e/o amministrativa comunque denominati, previsti dalla normativa dello Stato di importazione dei Prodotti oggetto del Contratto (d'ora in poi, "**Oneri**"), sono interamente ed esclusivamente a cura e a carico dell'Acquirente. In nessun caso, eventuali ritardi nell'assolvimento degli Oneri conferiranno all'Acquirente titolo per risolvere il Contratto e/o per richiedere il risarcimento danni. L'Acquirente rinuncia espressamente a sollevare qualsiasi contestazione, pretesa, eccezione e/o domanda riconvenzionale a tal proposito.

10. (Condizioni risolutive unilaterali)

L'efficacia del contratto tra CORICHEM ed il Compratore è risolutivamente condizionata al verificarsi anche di uno soltanto dei seguenti accadimenti: a) il Compratore abbia posto in essere una modifica alla propria compagine societaria tale da porre in pericolo, anche solo astrattamente, il pagamento della merce; b) le condizioni patrimoniali del Compratore siano divenute tali da non garantire il pagamento della merce. Il corrispettivo eventualmente pagato

fino al momento dell'avverarsi della condizione risolutiva, verranno trattenuti da CORICHEM a titolo di rimborso delle spese ed oneri affrontati, nonché per il risarcimento dei danni subiti.

11. (Specificità di prodotto)

I prodotti chimici di CORICHEM sono per esclusivo uso industriale e di laboratorio. CORICHEM non si assume nessuna responsabilità per le conseguenze relative all'utilizzo errato e/o illegale dei prodotti forniti. Eccezion fatta per gli obblighi di legge a carico di CORICHEM, l'acquirente viene considerato a conoscenza delle normative in vigore che regolano l'impiego dei prodotti chimici. I prodotti vengono consegnati con una vita residua garantita da CORICHEM; eventuali richieste di durate speciali devono essere concordate preventivamente all'ordine in quanto comportanti produzioni specifiche e quindi quotazioni e tempi di consegna appositi; non sono applicabili in questo caso i prezzi in vigore.

I pesi, le dimensioni, i rendimenti, i colori e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da CORICHEM, così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante.

Sulle quantità consegnate l'Acquirente riconosce a CORICHEM le tolleranze d'uso.

12. (Norme tecniche e responsabilità)

I prodotti CORICHEM sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, conseguentemente l'Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne CORICHEM.

CORICHEM garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. da essa espressamente indicati.

13. (Divieto di cessione)

Il Contratto non potrà essere ceduto dall'Acquirente, nemmeno in via parziale, senza il preventivo consenso scritto di CORICHEM. CORICHEM si riserva il diritto di cedere, in tutto o in parte, il Contratto, previa comunicazione scritta all'Acquirente.

14. (Lingua)

Le presenti condizioni generali di vendita sono redatte in lingua italiana, da intendersi come unico testo facente fede. In caso di traduzione in altre lingue, i testi relativi dovranno ritenersi come meri documenti di lavoro.

15. (Foro esclusivamente competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione, applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vicenza (Italia).

16. (Legge applicabile)

La legge applicabile al Contratto è quella italiana, intendendosi in ogni caso espressamente esclusa l'applicazione al Contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 11 aprile 1980).

Data 23/10/2025